

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) BOCCHINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) SICA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) PALMIERI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 05/05/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria di tre buoni fruttiferi di € 250.000 ciascuno, emessi in date 10.7.1986, 10.7.1987 e 9.7.1988, contesta all'intermediario convenuto che l'importo riconosciuto in sede di rimborso dei titoli risulta inferiore a quanto spettante in applicazione dei rendimenti riportati sul retro dei medesimi. In particolare, con specifico riferimento ai rendimenti applicati per l'ultima decade, i buoni prevedono il riconoscimento di un importo bimestrale indicato in valore assoluto: a sostegno della propria posizione, la ricorrente richiama le sentenze della Corte di Cassazione SS.UU. n. 13979/2007 e 3963/2019 alle quali risulta conforme la giurisprudenza dell'Arbitro.

Riscontrato negativamente il reclamo, la ricorrente chiede dunque all'Arbitro che di accertare e dichiarare che il tasso di interesse da applicare negli ultimi 10 anni sui BFP oggetto della presente vertenza è quello originale riportato a tergo dei buoni oggetto di giudicato, quindi che l'ultima decade vada applicata la dicitura in "più lire TOT. Per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione", oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo; per la conseguenza, condannare l'intermediario convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.544,61, cifra calcolata al netto della ritenuta fiscale e rivalutazione ISTAT, sulla base delle condizioni riportate a tergo del succitato buono fruttifero postale: quindi per i primi 20 anni secondo le condizioni pattuite con il nuovo timbro in regime di capitalizzazione composta e per gli ultimi 10 anni secondo la stampigliatura originale in regime di capitalizzazione composta, oltre rivalutazione



monetaria e interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo; disporre ai sensi della normativa vigente la refusione al ricorrente delle spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, nonché il rimborso delle spese per l'attivazione della presente procedura, pari ad euro 20,00, e lasciare indenne il ricorrente dal pagamento di ogni altro contributo spese per la presente procedura.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente e chiede all'Arbitro di dichiarare il ricorso irricevibile e/o inammissibile e/o infondato. In particolare, parte resistente eccepisce che: 1) i buoni oggetto del ricorso serie "Q-P" e "Q", appartengono tutti alla serie "Q" il cui decreto istitutivo (il D.M. 13.6.1986) prevedeva, tra l'altro, l'applicazione dei seguenti rendimenti: 8% dal 1° al 5° anno in regime di capitalizzazione annua composta; 9% dal 6° al 10° anno in regime di capitalizzazione annua composta; 10,50% dall'11° al 15° anno in regime di capitalizzazione annua composta; 12% dal 16° al 20° annuo in regime di capitalizzazione annua composta; 2) il rendimento della serie in esame, in particolare, è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno; 3) l'art. 5 del citato Decreto, inoltre, ha previsto la possibilità di emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli della precedente serie "P" – scelta derivante dalle esigenze finanziarie del Paese – su cui venivano indicati mediante l'apposizione di timbri sul fronte e sul retro i nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrisondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione); 4) il primo titolo, oggetto di ricorso, appartiene alla serie "Q" ed è stato rilasciato, utilizzando il modulo della precedente serie P e presenta due timbri: uno sul fronte del titolo al fine di indicare in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole e l'altro sul retro, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione.

La resistente, inoltre, ritiene di aver agito conformemente alle disposizioni del decreto di emissione avendo rilasciato i buoni postali fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie P, apponendovi i timbri come evidenziato e, alla presentazione per il rimborso, ha riconosciuto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M. L'intermediario convenuto rappresenta, inoltre, che: a) la correttezza del suo comportamento è stata riconosciuta dal Ministero dell'economia e delle finanze (nota del 15.2.2018 prot. n. DT 12768) e dai giudici di merito (e allega diverse sentenze in tal senso) e, in linea con i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963/19, il titolare del buono appartenente alla serie "Q/P" avrebbe dovuto – e, comunque, potuto – conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.6.1986 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale); b) deve ritenersi pertanto infondata la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi, relativamente alla terza decade di durata, secondo la stampigliatura originaria riferita alla serie "P", e cioè ad una serie differente da quella di appartenenza dei buoni sottoscritti (che sono della serie "Q"); c) le numerose decisioni dell'ABF, nel riconoscere il diritto del ricorrente al rimborso dei titoli secondo le indicazioni presenti sul titolo per il periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione non hanno considerato quanto previsto dal D.M. 13.6.1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli dei buoni della serie "P" e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale (dato dalle somme complessivamente dovute per capitale ed



interessi”) che risulta determinante ai fini della corretta lettura della tabella riportata sui citati buoni; d) il D.M. 13.6.1986 stabilisce che, sul modulo della serie “P”, venga apposto un timbro che riporti “i nuovi tassi” e non anche i nuovi importi da rimborsare (art. 5 del D.M.); e) il legislatore stesso – nel momento in cui ha autorizzato l’utilizzo dei moduli relativi alla precedente serie “P” per il rilascio di buoni della nuova serie in emissione – ha evidentemente ritenuto idonea la sopra descritta modalità di aggiornamento proprio in considerazione del fatto che nulla veniva modificato in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l’intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie “Q” e applicandosi per l’ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono; f) non sarebbe applicabile il principio del legittimo affidamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13979/2007 sulle condizioni presenti sul titolo per diverse ragioni: i) in primo luogo, le tabelle originariamente stampate sui titoli appartenenti alla precedente serie “P” e quelle presenti nel D.M. 13.6.1986 si compongono di due sezioni ben distinte: la prima sulla sinistra, nella quale vengono indicati i (quattro) tassi di interesse da applicare all’intero periodo trentennale di durata del buono e la seconda nella quale sono riportate “le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi”, non sono espresse in misura percentuale ma in valori assoluti; ii) in tal senso appare inequivocabile quanto disposto dall’art. 4 del D.M. 13.6.1986, che distingue esplicitamente i saggi di interesse espressi in misura percentuale, di cui al primo comma, dalle somme dovute al cliente all’atto del rimborso dei buoni, di cui al secondo comma; iii) la fattispecie all’attenzione della Suprema Corte, poi, riguardava l’analisi di un buono che, per errore imputabile all’operatore postale, riportava tassi di una serie non più in vigore, perché superata da altra serie: nel caso in esame, invece, si è presenza di buoni postali fruttiferi in vigore sui quali è stato apposto, sul fronte, un timbro recante l’indicazione della nuova serie di buoni e, sul retro, altro timbro recante i nuovi tassi, sostitutivo di tutta la disciplina originariamente stampata su quel buono; iv) la recente posizione della Suprema Corte di Cassazione (v. sent. n. 3963/2019), inoltre, è nel senso di ritenere che – in applicazione del D.P.R. n. 156/1973 – la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche intervenute mediante decreti ministeriali e relativi ai tassi di interesse è sufficiente a far presumere la conoscenza da parte del sottoscrittore, così come condiviso anche dalla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 2.10.2019 (in cui si legge che i buoni hanno “...la sola funzione di identificare l’avente diritto alla prestazione (confronta Cass. Sez. Un. 11 febbraio 2019 n. 3963)...senza incorporare alcun diritto cartolare...” con la conseguente assenza di rilievo della “letteralità” rispetto ai titoli di credito. In quanto meri titoli di legittimazione, prevalgono sul loro tenore letterale le determinazioni ministeriali in tema di interessi il cui carattere di imperio è ormai indubbio (cfr. art. 1339 c.c.; così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Cass. SS.UU. n.13979/2007 e Cass. n. 27809/2005); v) la sussistenza di un affidamento risulterebbe, dunque, infondatamente invocata in quanto il titolare del buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all’intera durata trentennale del buono), come stabiliti dal Decreto Ministeriale o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi usando la normale diligenza (cita a sostegno delle sue argomentazioni sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità che risultano anche allegate alle controdeduzioni, oltre a diverse decisioni anche dell’ABF).

DIRITTO

La controversia verte sulla correttezza dell’importo riconosciuto in sede di rimborso di tre buoni fruttiferi postali tutti appartenenti alla serie “Q” emessi successivamente all’entrata in



vigore del D.M. 13.6.1986, in particolare per ciò che riguarda i rendimenti dell'ultima decade.

Giova anzitutto rammentare che i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che "i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)".

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione del titolo. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito nella sua più autorevole composizione (Cass., SS.UU., 11 febbraio 2019, n. 3962), condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Ora, con specifico riguardo al ricorso in esame, il Collegio deve preliminarmente rilevare che, soltanto per il buono emesso il 10.7.1986, risulta utilizzata la modulistica della precedente serie "P" integrata dai timbri correttivi, mentre gli altri due buoni risultano emessi su modulistica della serie "Q".

Ebbene, con riguardo al buono n. 000.005 del 10.7.1986 di £ 250.000, occorre rilevare che il titolo in esame appartiene alla tipologia di buoni per i quali sono stati utilizzati i moduli cartacei della "serie P" e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P". Giova rammentare, al proposito, che l'art. 5 del D.M. 13.6.1986 dispone che "...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il buono in questione presenta sulla parte anteriore un timbro con la dicitura "Serie Q/P", mentre sulla parte posteriore risulta apposto un altro timbro recante i tassi di interesse fino al 20° anno; non si rinvencono sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. Va peraltro rilevato che il buono in esame è esente dall'applicazione della ritenuta fiscale essendo stato collocato anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 19.9.1986, n. 556 (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20.9.1986 e convertito nella l. 17.11.1986, n. 759) che ha introdotto la



ritenuta erariale sugli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi a partire dal 21.9.1986.

Senonché, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'intermediario resistente ritiene di applicare le disposizioni previste nella tabella allegata al D.M. istitutivo della serie che prevede l'applicazione del "rendimento massimo raggiunto" (pari al 12%) anche per ogni successivo bimestre maturato a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino al trentesimo anno, stimando di conseguenza infondata la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi, relativamente alla terza decade di durata, secondo la stampigliatura originaria riferita alla serie "P", e cioè ad una serie differente da quella dei buoni sottoscritti (che sono della serie "Q"), sull'assunto che tutte le originarie indicazioni dei rendimenti stampati sul retro del Buono (per la serie "P") sono state sostituite dai nuovi rendimenti relativi alla serie "Q", in esecuzione di quanto prescritto dal decreto di emissione della nuova serie Q.

Questa impostazione non merita però di essere accolta.

Ed invero, con riferimento alla corretta modalità di calcolo dei rendimenti per i buoni (come quello in esame) confezionati su moduli della serie P ma appartenenti alla serie Q, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, nella recente decisione n. 6142/2020 – richiamato il consolidato orientamento dell'Arbitro che, a tutela dell'affidamento del sottoscrittore su quanto concordato all'atto dell'emissione, reputa applicabile il rendimento presente sul titolo (espresso in valore assoluto) anche per il periodo dal 21° al 30° anno e in applicazione del quale si è venuto a creare un "BFP ibrido" con rendimenti tipici della serie "Q" (dunque in regime di interessi composti) quanto ai primi venti anni, ma con un rendimento previsto per la serie "P" (in regime di capitalizzazione semplice) quanto ai successivi dieci anni – ha affermato che "la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), [sicché] diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento".

Per tali ragioni, il Collegio di coordinamento testé citato ha espresso, tra l'altro, il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Ne consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. Onde, alla parte ricorrente, relativamente al rendimento del buono dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del documento, devono essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A diversa conclusione deve invece pervenirsi con riguardo ai due buoni n. 000.004 del 10.07.1987 e n. 000.065 del 09.07.1988 di £ 250.000 ciascuno, in quanto questi due titoli risultano emessi su moduli della serie di appartenenza che recano sul retro i rendimenti corretti fino allo scadere del trentennio, sicché la differenza cui la ricorrente ritiene di avere diritto è riconducibile alle diverse modalità di applicazione della ritenuta fiscale.

Viene allora in considerazione, al riguardo, il secondo principio di diritto statuito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020), secondo cui “L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

A tale stregua, il Collegio non può accogliere le pretese della ricorrente con riferimento a tali due buoni, in quanto, dall’esame del prospetto del valore del rendimento degli stessi, ne risulta la coincidenza con quello riportato nella tabella di Cassa Depositi e Prestiti, da cui si desume una corretta applicazione della ritenuta fiscale secondo le disposizioni in materia, sicché nessuna censura può essere addebitata all’intermediario.

In considerazione di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara tenuto l’intermediario, con riguardo al solo buono n. 000.005 del 10.7.1986 di £ 250.000, ad applicare le condizioni originariamente riportate a tergo dello stesso, per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del documento.

Merita altresì accoglimento la richiesta del ricorrente del rimborso delle spese legali: è, infatti, orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest’ultimo possa e debba prendersi in considerazione quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, che questo Collegio determina equitativamente in euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione; dispone altresì il ristoro delle spese legali equitativamente liquidate nella misura di euro 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO